



**Approvazione e trasposizione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
avamprogetto di legge federale sulla
protezione extraprocedurale dei testimoni**

**Rapporto sui risultati della
procedura di consultazione**

(27 novembre 2009 - 15 marzo 2010)

Ufficio federale di polizia

17 novembre 2010

Indice

LISTA DEI CANTONI, DEI PARTITI E DELLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO FATTO PERVENIRE IL PROPRIO PARERE (CON LE RELATIVE ABBREVIAZIONI)		5
1	IN GENERALE	8
2	OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE	8
3	RISULTATI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	9
3.1	Approvazione della Convenzione sulla tratta degli esseri umani	9
3.2	Avamprogetto di LPTes	10
4	OSSERVAZIONI SULLA TRASPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE	10
4.1	Art. 2 Campo di applicazione	10
4.2	Art. 5 Prevenzione della tratta di esseri umani	11
4.3	Art. 6 Misure per scoraggiare la domanda.....	11
4.4	Art. 7 Misure alle frontiere.....	11
4.5	Art. 10 Identificazione delle vittime	11
4.6	Art. 12 Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani.....	12
4.7	Art. 13 Periodo di recupero e di riflessione.....	13
4.8	Art. 14 Permesso di soggiorno.....	14
4.9	Art. 16 Rimpatrio e rientro delle vittime.....	15
4.10	Art. 17 Parità tra donne e uomini	16
4.11	Art. 18 Reato di tratta di esseri umani.....	16
4.12	Art. 19 Reato di utilizzo dei servizi di una vittima.....	16
4.13	Art. 26 Norme che escludono la pena	16
4.14	Art. 28 Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l'autorità giudiziaria	16
4.15	Art. 29 Autorità specializzate ed organismi di coordinamento.....	17
5	OSSERVAZIONI SULL'AVAMPROGETTO DI LPTES	17
5.1	Art. 1 Oggetto.....	17
5.2	Art. 2 Scopo	18
5.3	Art. 3 Campo d'applicazione	18

5.4	Art. 4 Definizione di programma di protezione dei testimoni	19
5.5	Art. 5 Contenuto del programma di protezione dei testimoni	19
5.6	Art. 6 Richiesta dell'autorità responsabile del procedimento	19
5.6.1	<i>In generale</i>	19
5.6.2	<i>Capoverso 1</i>	20
5.6.3	<i>Capoverso 2</i>	20
5.6.4	<i>Capoverso 3</i>	21
5.7	Art. 7 Esame della richiesta da parte del Servizio di protezione dei testimoni	21
5.8	Art. 8 Decisione dell'Ufficio federale di polizia	22
5.8.1	<i>Capoverso 1</i>	22
5.8.2	<i>Capoverso 2</i>	22
5.8.3	<i>Capoverso 3</i>	23
5.8.4	<i>Capoverso 4</i>	23
5.9	Art. 9 Approvazione e inizio del programma di protezione dei testimoni.....	23
5.10	Art. 10 Fine.....	24
5.11	Art. 11 Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale.....	24
5.12	Art. 12 Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere	24
5.13	Art. 13 Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi	25
5.14	Art. 14 Contributi volontari alle assicurazioni.....	25
5.15	Art. 15 Prestazioni finanziarie del Servizio di protezione dei testimoni	25
5.16	Art. 16 Collaborazione nei procedimenti	26
5.17	Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati.....	26
5.18	Art. 17 Blocco della comunicazione di dati	26
5.19	Art. 19 Creazione di una nuova identità.....	27
5.20	Art. 20 Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri	27
5.21	Art. 21 Coordinamento in caso di misure privative della libertà.....	28
5.22	Art. 22 Organizzazione del Servizio di protezione dei testimoni.....	28
5.23	Art. 23 Compiti del Servizio di protezione dei testimoni.....	28
5.23.1	<i>Capoverso 1</i>	28
5.24	Art. 24 Gestione degli atti e tutela del segreto.....	28

5.25	Art. 25 Sistema d'informazione	29
5.26	Art. 27 Raccolta dei dati	29
5.27	Art. 28 Accordo	29
5.28	Art. 29 Ripartizione dei costi	29
5.29	Art. 30 Obbligo di segreto	29
5.30	Art. 31 Pena comminata per violazione dell'obbligo del segreto	30
5.31	Art. 33 Richiesta di informazioni e ispezione	30
5.32	Art. 34 Svolgimento di programmi di protezione dei testimoni	30
	5.32.1 <i>In generale</i>	30
	5.32.2 <i>Capoverso 1</i>	30
	5.32.3 <i>Capoverso 2</i>	31
	5.32.4 <i>Capoverso 3</i>	31
5.33	Art. 35 Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni.....	31
5.34	Art. 36 Modifiche del diritto vigente.....	32

Lista dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno fatto pervenire il proprio parere (con le relative abbreviazioni)

CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Consiglio di Stato Giura
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

PARTITI POLITICI

PCS	Partito cristiano sociale
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PLR	Partito liberale radicale svizzero
I Verdi	Partito ecologista svizzero
PS	Partito socialista svizzero
PS donne	Donne socialiste svizzere
UDC	Unione democratica di centro

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

UCS	Unione delle città svizzere
-----	-----------------------------

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

USI	Unione svizzera degli imprenditori
-----	------------------------------------

ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

Amnesty	Amnesty International
Pane per tutti	Pane per tutti, Servizio di sviluppo promosso dalle Chiese evangeliche della Svizzera
CPatronal	Centre Patronal
CFM	Commissione federale della migrazione
DPS	Donne protestanti in Svizzera
Sacrificio quaresimale	Sacrificio quaresimale / Organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici della Svizzera
FIZ	Servizio specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne
OSAR	Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
Frauenr. Basel	Frauenrechte beider Basel
ConsPace	Consiglio svizzero per la pace
ACES	Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere

ICJ-CH	International Commission of Jurists, Sezione Svizzera
JuCH	Giuriste Svizzera
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CAIS	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
Privatim	Privatim / Associazione degli incaricati svizzeri della protezione dei dati
FSA	Federazione svizzera degli avvocati
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
sek	Federazione delle chiese evangeliche della Svizzera
SFM	Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelite
SKF	Unione svizzera delle donne cattoliche
CSP	Conferenza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini
SOSF	Solidarité sans frontières
CRS	Croce rossa svizzera
ASCA	Associazione svizzera del controllo abitanti
ADF	Associazione svizzera per i diritti della donna
ASM	Associazione svizzera dei magistrati
tdf	Terre des femmes
TRIAL	Track impunity always, Associazione svizzera contro l'impunità
Università di Ginevra	
UNIFEM	United Nations Development Fund for Women, Comitato Svizzero
Università di Losanna	
VSJF	Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen
worldvision	World Vision Svizzera

1 In generale

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e alla legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. La consultazione si è conclusa il 15 marzo 2010.

Al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono pervenuti complessivamente 66 pareri sul contenuto dell'avamprogetto posto in consultazione. Si sono espressi tutti i Cantoni, 7 partiti (*PCS, PPD, PLR, I Verdi, PS, PS donne e UDC*) nonché 33 organizzazioni e altre cerchie interessate. Dei partecipanti alla consultazione invitati direttamente a pronunciarsi, tre hanno esplicitamente rinunciato a esprimersi (*USI, USC, FSCI*), mentre altri tre non avevano alcuna osservazione da fare (*ASCA, ASM, Università di Losanna*).

13 partecipanti alla consultazione (*PS, PS donne, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, OSAR, Pane per tutti, ACES, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF*) aderiscono al parere espresso dal *FIZ* o lo utilizzano come base per le proprie osservazioni.

2 Oggetto della consultazione

La procedura di consultazione riguardava l'approvazione e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa STCE n. 197) nonché l'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (LPTes). Lo scopo della Convenzione è di combattere tutte le forme della tratta di esseri umani a livello nazionale e internazionale e di fissare norme basilari nei settori del diritto penale, dell'aiuto alle vittime, del diritto degli stranieri e della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. La Convenzione prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio indipendente (GRETA) volto a controllare la trasposizione della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani in seno alle Parti contraenti.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° febbraio 2008 ed è stata firmata dalla Svizzera l'8 settembre 2008.

Diversi requisiti posti dalla Convenzione sono già stati presi in considerazione nel quadro di diverse revisioni legislative attualmente in corso. L'ordinamento giuridico svizzero pertanto è ampiamente conforme al contenuto della Convenzione. La necessità di legiferare sussiste solamente nell'ambito della protezione extraprocedurale dei testimoni che verrà disciplinato con una nuova legge federale. Le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni mirano a proteggere i testimoni esposti a pericoli al di fuori del procedimento penale vero e proprio, ovvero prima, durante e dopo il suo svolgimento.

L'avamprogetto posto in consultazione introduce le basi legali e sancisce la creazione delle strutture statali necessarie per eseguire i programmi di protezione dei testimoni. Inoltre propone la creazione di un Servizio centrale di protezione dei testimoni. In base alla necessità, ravvisata dal Consiglio federale nel 2006, di legiferare nell'ambito della protezione extrapro-

cedurale dei testimoni¹, l'avamprogetto non contempla soltanto i testimoni della tratta di esseri umani, bensì tutte le persone che, a causa della loro disponibilità a collaborare in un procedimento penale della Confederazione o dei Cantoni, sono esposte a un grave pericolo per la loro vita e integrità fisica e forniscono informazioni senza le quali il perseguimento penale sarebbe molto più arduo. L'avamprogetto prevede inoltre che il Servizio centrale di protezione dei testimoni fornisca prestazioni di consulenza e di sostegno ai Cantoni a favore di persone che non possono essere inserite in un programma di protezione dei testimoni, ma che necessitano di singole misure di protezione.

L'avamprogetto stabilisce anche che i costi per la creazione e la gestione del Servizio centrale di protezione dei testimoni vengono assunti dalla Confederazione e dai Cantoni. Riguardo al finanziamento dei singoli programmi di protezione dei testimoni, l'avamprogetto propone che i costi direttamente riconducibili ai singoli casi (ovvero le spese di sostentamento delle persone da proteggere e le spese correnti per misure particolari di protezione dei testimoni) siano a carico dell'ente pubblico responsabile del procedimento penale. In questo modo i Cantoni o la Confederazione finanziano soltanto i programmi di protezione dei testimoni necessari nell'ambito dei loro procedimenti penali.

3 Risultati principali della procedura di consultazione

3.1 Approvazione della Convenzione sulla tratta degli esseri umani

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione (64) approvano espressamente l'intenzione del Consiglio federale di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Solamente un partito (*UDC*) e un Cantone (*TI*) ritengono che la creazione della nuova legislazione sulla protezione extraprocedurale dei testimoni renda superflua la ratifica della Convenzione.

Secondo la valutazione di alcuni partecipanti alla consultazione (*PS, I Verdi, PS donne, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, ICJ-CH, JuCH*), la creazione di una normativa in materia di protezione extraprocedurale dei testimoni non è l'unico adeguamento necessario per trasportare la Convenzione in Svizzera. Contrariamente all'opinione del Consiglio federale, essi ritengono che diversi requisiti della Convenzione, in particolare nell'ambito della legislazione sugli stranieri, non siano soddisfatti (v. n. 4.7 e 4.8).

¹ Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 9 giugno 2006 in adempimento del postulato della Commissione della politica di sicurezza CS (05.3006) del 21 febbraio 2005, «Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata», FF **2006** 5223, 5255 seg.

3.2 Avamprogetto di LPTes

Ad eccezione di un partito (*UDC*), tutti i partecipanti alla consultazione approvano l'intenzione del Consiglio federale di disciplinare in una legge la protezione extraprocedurale dei testimoni.

Molti partecipanti alla consultazione, tra cui 13 Cantoni (*AG, AR, BL, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, SG*), sono chiaramente favorevoli alla soluzione federale proposta nell'avamprogetto che prevede la creazione di un servizio centrale in seno all'Amministrazione federale responsabile di fornire consulenza ed eseguire le misure nei casi di protezione dei testimoni in Svizzera.

L'avamprogetto posto in consultazione prevede di inserire nei programmi di protezione dei testimoni le persone esposte a pericoli la cui deposizione può contribuire a far luce su gravi reati. Per 25 partecipanti alla consultazione (*BL, LU, ZH, FR, GE, PS, PS donne, I Verdi, PCS, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF, JuCH, ICJ-CH, Amnesty, CSP, SKF, UCS, DPS, Frauenr. Basel*) il campo d'applicazione della LPTes è formulato in modo troppo restrittivo. 14 di essi (*I Verdi, PS, PS donne, Frauenr. Basel, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF*) sono pertanto dell'opinione che l'avamprogetto non soddisfi i requisiti in materia di protezione dei testimoni posti dalla Convenzione e ritengono che esso andrebbe completamente rielaborato (v. n. 4.13 e 5.1 segg.).

13 Cantoni (*AG, BE, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, VD, ZH*) e diverse organizzazioni disapprovano il modello di finanziamento proposto dall'avamprogetto.

Uno dei partecipanti alla consultazione (*SFM*) valuta positivamente il fatto che la LPTes non sia stata inserita nell'avamprogetto di legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (Legge sui compiti di polizia; LCPol).

4 Osservazioni sulla trasposizione della Convenzione

4.1 Art. 2 Campo di applicazione

JuCH e *ICJ-CH* criticano con decisione l'affermazione generalizzata secondo cui le disposizioni della Convenzione non sarebbero direttamente applicabili. Ritengono, infatti, che sarà la prassi giudiziaria a decidere se le singole disposizioni della Convenzione possano essere considerate immediatamente applicabili. Da una valutazione della Convenzione risultano, ad esempio, direttamente attuabili le norme seguenti: nell'articolo 10 la definizione di chi è considerato un minore ai sensi della Convenzione nonché i diritti del minore, nell'articolo 12 i diritti delle vittime, nell'articolo 13 il periodo di recupero e di riflessione nonché nell'articolo 15 il diritto all'informazione della vittima nonché l'indennizzo e il risarcimento legale. *JuCH* e *ICJ-CH* sono sconcertati dalle affermazioni del Consiglio federale secondo cui la necessità d'adeguamento sarebbe limitata al settore della protezione extraprocedurale dei testimoni e le disposizioni della Convenzione non sarebbero direttamente applicabili.

4.2 Art. 5 Prevenzione della tratta di esseri umani

JuCH e *ICJ-CH* non reputano sufficiente l'intenzione espressa dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo di continuare a sostenere programmi contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori. Sarebbe invece opportuno validare tale intenzione in una base giuridica al fine di garantirne il finanziamento a lungo termine nell'ambito di un chiaro compito legale. Inoltre tengono a precisare che non si tratta soltanto di contrastare lo sfruttamento sessuale commerciale ma di attribuire un'importanza prioritaria alla tutela dell'infanzia in generale («ambiente protetto per i minori»).

4.3 Art. 6 Misure per scoraggiare la domanda

BE chiede di indicare nel rapporto esplicativo le misure concrete applicate dalla Confederazione al fine di sostenere la ricerca e di aumentare la consapevolezza riguardo all'importanza del ruolo dei media e della società civile.

10 partecipanti alla consultazione (*FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale, SKF*) criticano il fatto che il rapporto esplicativo abbia illustrato soltanto progetti svolti nel passato e perlopiù su iniziativa di associazioni private. Essi considerano invece importante che la Confederazione s'impegni anche in futuro ad avviare e sostenere campagne d'informazione e di sensibilizzazione in materia. Il rapporto esplicativo inoltre non tiene conto di uno dei requisiti della Convenzione. Non vi figurano infatti proposte da parte della Confederazione su come adempiere la misura fondamentale di svolgere ricerche su migliori pratiche, metodi e strategie.

4.4 Art. 7 Misure alle frontiere

Secondo 15 partecipanti alla consultazione (*BE, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, Frauenr. Basel, VSJF, Pane per tutti, ACES, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, UNIFEM*) una delle misure centrali è costituita dalla sensibilizzazione e dalla formazione delle autorità doganali che potrebbero incontrare eventuali vittime.

I medesimi partecipanti affermano inoltre che non si può combattere la tratta di esseri umani con gli stessi mezzi utilizzati per la lotta alla migrazione illegale. Le disposizioni della legislazione sugli stranieri dovrebbero pertanto essere meno impregnate di misure di repressione. *L'USS* e *I Verdi* constatano che le vittime della tratta di esseri umani troppo spesso vengono percepite come criminali perché violano il diritto sugli stranieri.

4.5 Art. 10 Identificazione delle vittime

19 partecipanti alla consultazione (*BE, LU, PS, CRS, Sacrificio quaresimale, FIZ, Frauenr. Basel, ConsPace, VSJF, Pane per tutti, ACES, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, UNIFEM, Amnesty*) ritengono che per individuare le vittime della tratta occorrono soprattutto corsi periodici di formazione e di perfezionamento nonché la sensibilizzazione di tutte le autorità.

GE osserva che nella checklist per l'identificazione di vittime della tratta di esseri umani allestita dal Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), non figura la possibilità che la potenziale vittima sia stata adescata con una promessa di matrimonio.

15 partecipanti alla consultazione (*PS, I Verdi, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, CSP, CRS, UNIFEM, Amnesty*) giudicano importante che la Confederazione illustri le ulteriori misure previste affinché in tutta la Svizzera operi un numero sufficiente di persone appositamente istruite e specializzate, in grado di individuare le vittime della tratta così da soddisfare i requisiti della Convenzione.

19 partecipanti alla consultazione (*PS, I Verdi, Sacrificio quaresimale, FIZ, Frauenr. Basel, ConsPace, VSJF, Pane per tutti, ACES, OSAR, tdf, DPS, UNIFEM, worldvision, SKF, SOSF, CSP, USS, Amnesty*) sottolineano l'importanza di indicare eventuali misure previste in modo da consentire ai Cantoni di incrementare i meccanismi di cooperazione. In alcuni Cantoni le autorità competenti collaborano già con le organizzazioni di sostegno, ma in più della metà dei Cantoni non è ancora stata istituita una tale cooperazione. Oltre alla buona cooperazione tra autorità e ONG, i partecipanti auspicano inoltre l'introduzione di norme vincolanti a livello cantonale per uniformare le procedure d'individuazione e di protezione delle vittime in seno ai Cantoni.

Per 10 partecipanti alla consultazione (*FIZ, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF, CSP*) l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo secondo cui la Svizzera soddisfa i criteri di cui all'articolo 10 della Convenzione, dimostra quanto sia lacunosa la conoscenza della realtà. La formazione degli specialisti, ad esempio, è stata avviata, tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga.

UNIFEM ritiene che le autorità debbano essere obbligate a collaborare con i servizi specializzati affermati.

4.6 Art. 12 Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani

BE esorta la Confederazione a garantire che tutti i Cantoni possano accedere a servizi specializzati di aiuto alle vittime come il *FIZ*.

11 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, Sacrificio quaresimale, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF*) giudicano avventata l'affermazione secondo cui la Svizzera adempie i criteri sanciti dai paragrafi 1, 2 e 6 dell'articolo 12 della Convenzione. Anche se il *FIZ* cerca di ammortizzare l'assenza di un programma completo di aiuto alle vittime mediante iniziative private, garantendo quindi il sostegno specializzato necessario alle vittime della tratta delle donne, i contributi dei Cantoni al lavoro del *FIZ* non sono sufficienti per garantire un sostegno integrale.

17 partecipanti alla consultazione (*PS, PS donne, Frauenr. Basel, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, Pane per tutti, ACES, OSAR, tdf, DPS, UNIFEM, worldvision, SKF, SOSF, CSP*) sono dell'avviso che la Convenzione del Consiglio d'Europa indichi esplicitamente che le Parti contraenti hanno il compito di sostenere, tramite un finanziamento adeguato, le vittime anche se le prestazioni sarebbero in effetti fornite dalle ONG. Nella racco-

mandazione 30, il Comitato CEDAW² esorta la Svizzera a fare in modo che le vittime della tratta di esseri umani siano protette e recuperate grazie allo stanziamento di sufficienti mezzi ai servizi specializzati. È pertanto importante che la Confederazione illustri le modalità secondo cui intende trasporre la raccomandazione del Comitato CEDAW e i requisiti della Convenzione riguardo al finanziamento delle prestazioni.

11 partecipanti alla consultazione (*FIZ, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SFM, SOSF*) ricordano che uno dei punti cardini della Convenzione del Consiglio d'Europa è di garantire assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale e di tener conto delle loro esigenze in materia di sicurezza e di protezione. Tale assistenza va garantita a prescindere dalla disponibilità delle vittime a testimoniare.

La *CRS* auspica che la Confederazione intraprenda ulteriori sforzi affinché l'aiuto alle vittime venga attuato in tutti i Cantoni in modo professionale e in base alle esigenze e che siano messe a disposizione le risorse personali e finanziarie necessarie.

La *CSP* critica la mancanza di misure di protezione delle vittime disposte a testimoniare che non sono tuttavia inserite in un programma di protezione dei testimoni. Tali misure di protezione mancano anche durante il periodo di riflessione e per le vittime che hanno deciso di non collaborare con le autorità di perseguimento penale.

12 partecipanti alla consultazione (*FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, Sacrificio quaresimale, SKF, SFM, SOSF, CSP*) richiamano l'attenzione sulle forme di assistenza e sulle misure di protezione a finanziamento statale applicate in altri Paesi quali la Germania, l'Italia e l'Austria e chiedono che in Svizzera vengano offerte prestazioni analoghe.

4.7 Art. 13 Periodo di recupero e di riflessione

Quale misura per migliorare l'assistenza, *GE* ritiene che l'informazione concernente il periodo di riflessione di cui all'articolo 35 OASA debba essere tradotta in una lingua comprensibile alla vittima (misura già applicata nel Cantone di Berna).

13 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, CRS, DPS, worldvision, SKF, SOSF, CSP, Sacrificio quaresimale*) criticano l'interpretazione unilaterale della Svizzera, incentrata sul periodo di riflessione e non su quello di recupero, in quanto comporterebbe, secondo loro, la strumentalizzazione delle vittime. L'articolo pertinente dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) è, infatti, intitolato «Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani» e non «Periodo di recupero e di riflessione». Per determinare la durata di tale periodo occorre tuttavia tener presente che le vittime, immediatamente dopo aver lasciato la loro attività, hanno bisogno di sufficiente tempo per ristabilirsi, pianificare piccoli passi e riassumere il controllo della propria

² Raccomandazioni del Comitato ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) formulate sulla base del terzo rapporto ufficiale della Svizzera concernente l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle donne.

vita. L'articolo 35 OASA deve pertanto attribuire la stessa importanza al periodo di recupero e a quello di riflessione e necessita quindi di una modifica in tal senso.

Anche *Pane per tutti* e *ACES* chiedono che il periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni funga in primo luogo da periodo di riposo. La durata di questo riposo andrebbe commisurata in base alla situazione personale e alle esigenze delle vittime. Si dovrebbe dunque poter garantire un periodo di recupero più lungo rispetto al minimo di 30 giorni previsto dalla Convenzione.

Amnesty constata che l'affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui la Svizzera adempie i requisiti di cui al paragrafo 6 dell'articolo 12, è piuttosto ottimista. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) concede, in effetti, un certo grado di assistenza a prescindere dallo statuto di soggiorno, tuttavia non impedisce che le vittime non disposte a testimoniare vengano espulse dalla Svizzera. Inoltre non è garantito che una vittima possa beneficiare delle prestazioni d'aiuto sancite dalla LAV anche dopo aver lasciato la Svizzera.

4.8 Art. 14 Permesso di soggiorno

(cfr. le osservazioni sull'art. 36 LPTes al n. 5.34)

ZH osserva che in virtù dell'articolo 14 della Convenzione, alle vittime dev'essere rilasciato un permesso di dimora semplicemente sulla base della loro condizione personale anche se non sono disposte a deporre. Per maggiore chiarezza *ZH* propone quindi di apportare una relativa modifica esplicita all'articolo 36 capoverso 6 OASA.

ZH inoltre non è sicuro se il rinvio all'articolo 31 OASA concernente i casi personali particolarmente gravi statuito all'articolo 36 capoverso 6 OASA tenga conto delle situazioni singolari delle vittime della tratta di esseri umani.

GE contesta il fatto che nel rapporto esplicativo non sia menzionato il diritto di dimora concesso in casi personali particolarmente gravi.

LU ritiene che nei casi in cui è accordato il diritto di dimora duraturo, occorra valutare e applicare le misure appropriate per un'integrazione professionale e sociale delle vittime.

Secondo 15 partecipanti alla consultazione (*I Verdi*, *Sacrificio quaresimale*, *FIZ*, *ConsPace*, *Frauenr. Basel*, *VSJF*, *OSAR*, *tdf*, *DPS*, *UNIFEM*, *worldvision*, *SFM*, *SKF*, *SOSF*, *Amnesty*), per adempiere i requisiti della Convenzione, la Svizzera è tenuta ad accordare un permesso di dimora a tutte le vittime della tratta di esseri umani, a prescindere dalla loro disponibilità a deporre e a collaborare nel procedimento penale. Essi sono inoltre dell'opinione che per soddisfare questi criteri sia necessario modificare la legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) aggiungendo un articolo corrispondente al capitolo Condizioni d'ammissione. In questo contesto *I Verdi* e *l'UCS* citano il modello italiano che concede il diritto di rimanere nel Paese alle vittime della tratta di esseri umani semplicemente sulla base di una descrizione credibile della loro situazione.

Per 13 partecipanti alla consultazione (*PS donne*, *FIZ*, *Sacrificio quaresimale*, *ConsPace*, *VSJF*, *OSAR*, *tdf*, *DPS*, *worldvision*, *SKF*, *SOSF*, *CSP*, *Amnesty*) non è sufficiente che la disposizione secondo cui in casi particolarmente gravi può essere rilasciato un permesso di dimora a prescindere dalla disponibilità della vittima a collaborare con le autorità di perse-

guimento penale, sia contenuta soltanto in un'istruzione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM). Secondo la *CSP* occorre emanare una disposizione giuridica, analoga all'articolo 31 LStr, per sancire in modo chiaro che, in casi personali particolarmente gravi, la disponibilità a deporre non è un presupposto per il rilascio di un permesso di dimora e che per il rilascio si applicano criteri particolari derogando, ad esempio, al catalogo dei criteri ordinari.

Otto partecipanti alla consultazione (*FIZ, ConsPace, Sacrificio quaresimale, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF*) chiedono che sia il Cantone in cui è stato commesso il reato a rilasciare il permesso di dimora alla vittima e a farsi carico delle spese, anche se la vittima per motivi di protezione o di assistenza si trova in un altro Cantone. La LStr andrebbe, secondo loro, adeguata di conseguenza.

Amnesty, Pane per tutti e ACES esigono che il diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione venga inserito nella LStr in modo da prevenire ed eliminare le prassi giudiziarie diverse fra loro e spesso arbitrarie, applicate a livello cantonale.

Per la *CRS* è importante che quando rilascia un permesso di dimora la Confederazione tenga maggiormente conto della situazione personale e che questa procedura venga sancita anche a livello di legge.

Amnesty constata che per le vittime disposte a testimoniare è previsto il rilascio di un permesso di dimora valido per una durata compresa tra 3 e 6 mesi. Questo periodo tuttavia è troppo breve perché si possano applicare le misure previste dalla legge (p. es. accedere al mercato del lavoro).

Secondo *TRIAL* negli articoli 30 capoverso 1 lettera e LStr e 36 OASA occorre introdurre una protezione generale inerente al diritto di dimora per le vittime e i testimoni di reati internazionali o perlomeno di reati perseguiti in base al principio dell'universalità. Un approccio legislativo differente potrebbe consistere in una precisazione della LPTes cosicché le persone protette in virtù di tale legge rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr.

4.9 Art. 16 Rimpatrio e rientro delle vittime

GE è favorevole ai maggiori sforzi intrapresi affinché le vittime tornate nel loro Paese d'origine possano beneficiare di un programma di rimpatrio e, visto che l'aiuto al ritorno al momento rientra nelle competenze federali, spera che la Confederazione assicuri anche in futuro il finanziamento necessario.

Nove partecipanti alla consultazione (*FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale*) giudicano avventata l'affermazione secondo cui il progetto pilota menzionato nel rapporto esplicativo preverrebbe la rivittimizzazione. Ritengono che occorre attendere almeno una valutazione a lungo termine del progetto di ritorno che si soffermi anche sulla questione se le vittime ritornate rientrano nel circolo della tratta e, in caso affermativo, perché.

worldvision sottolinea l'importanza di predisporre le risorse sufficienti per collaborare con le autorità nei Paesi d'origine delle vittime affinché a lungo termine essi siano in grado di occuparsi del rimpatrio. Alle vittime disposte a rimpatriare vanno inoltre messi a disposizione mezzi sufficienti nel loro Paese d'origine.

Per *JuCH* e *ICJ-CH* mancano le basi giuridiche che consentono di svolgere programmi di rimpatrio nel proprio Paese. Le vittime della tratta di esseri umani possono anche essere di nazionalità svizzera oppure persone con un diritto di risiedere (retto da disposizioni della polizia degli stranieri o dal diritto di asilo) in Svizzera. Anche se è difficile immaginare casi simili, è necessario che tali programmi di rimpatrio siano disciplinati in un testo normativo.

4.10 Art. 17 Parità tra donne e uomini

Secondo *JuCH* e *ICJ-CH* l'articolo 17 è trasposto in modo insufficiente. Infatti, non è garantito che l'amministrazione sia in grado di applicare l'approccio integrato di parità tra donne e uomini poiché esso richiede particolari competenze specialistiche. *JuCH* e *ICJ-CH* auspicano pertanto la creazione di comitati finalizzati ad accompagnare le singole misure e ad assicurare l'applicazione di tale approccio (p. es. mediante una commissione tecnica esterna come la Commissione federale per le questioni femminili).

4.11 Art. 18 Reato di tratta di esseri umani

TRIAL auspica una precisazione delle spiegazioni riguardo alla tratta di esseri umani che, in determinati casi, può costituire un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra ed è quindi perseguibile in virtù del principio dell'universalità.

4.12 Art. 19 Reato di utilizzo dei servizi di una vittima

GE ritiene opportuno il fatto che a livello nazionale il ricorso ai servizi delle vittime della tratta di esseri umani non venga criminalizzato. Ciononostante ogni persona è libera di denunciare fatti penalmente rilevanti.

4.13 Art. 26 Norme che escludono la pena

GE rileva che nel caso delle vittime della tratta di esseri umani, contrariamente al nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), il codice di procedura penale ginevrino prevede l'abbandono, per motivi di opportunità, dei procedimenti penali avviati per violazione della legislazione sugli stranieri.

4.14 Art. 28 Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l'autorità giudiziaria

(cfr. le osservazioni sulla LPTes al n. 5)

Secondo 14 partecipanti alla consultazione (*I Verdi, PS, PS donne, Frauenr. Basel, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF*) il modo in cui l'articolo 28 è stato trasposto nella LPTes sottoposta a consultazione non soddisfa i requisiti della Convenzione. La legge, infatti, protegge soltanto le vittime che collaborano a un procedimento penale e rivestono un ruolo importante nel perseguimento penale. La Convenzione sancisce invece ampie misure di protezione per le vittime senza che vi sia alcun obbligo a partecipare a un procedimento penale. Prevede inoltre l'estensione della protezione ad altre persone come i familiari.

Secondo 11 partecipanti alla consultazione (*PS donne, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF*) è necessario elaborare, sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa, ampie misure di protezione per le vittime che in seguito si potrebbero eventualmente integrare nella LAV o nel nuovo CPP.

Il *CPatronal* ritiene che la Svizzera non possa ratificare la Convenzione poiché l'avamprogetto della LPTes posto in consultazione non si applica a chi presta assistenza alle vittime. In questo punto la Svizzera non adempie quindi i requisiti della Convenzione.

4.15 Art. 29 Autorità specializzate ed organismi di coordinamento

20 partecipanti alla consultazione (*PS, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, Pane per tutti, ACES, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, Frauenr. Basel, CRS, UNIFEM, JuCH, ICJ-CH, SFM, Amnesty*) sono dell'avviso che il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti SCOTT presso l'Ufficio federale di polizia, non sia idoneo a fungere da relatore nazionale incaricato del «monitoraggio delle attività contro la tratta condotte dalle istituzioni statali», poiché non soddisfa il criterio dell'indipendenza. In tale contesto i partecipanti rimandano in parte al rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che cita come esempio i Paesi Bassi perché hanno affidato il compito di relatore nazionale a un'istituzione indipendente.

5 Osservazioni sull'avamprogetto di LPTes

5.1 Art. 1 Oggetto

BL e *tdf* chiedono che il campo d'applicazione della legge sia esteso anche alle persone che rischiano di diventare vittime di matrimoni forzati. *BL* è inoltre favorevole a un'ulteriore estensione alle vittime della violenza domestica.

Secondo *OW* la legge dovrebbe essere applicabile anche ai procedimenti penali militari.

Mentre *OW* approva che l'oggetto non si limiti solamente alla tratta di esseri umani, il *CP* trova inammissibile proprio il fatto che l'avamprogetto di legge si estenda oltre il settore della tratta di esseri umani.

Secondo *VD* le nozioni di «vittima» e di «testimone» non sono definite in modo chiaro.

Per *VD, TRIAL* e il *CPatronal* occorre definire la nozione di «reato grave».

La *FSA* valuta positivamente il fatto che la protezione extraprocedurale dei testimoni non sia stata integrata nel CPP e sia invece l'oggetto di un disciplinamento a sé stante.

JuCH e *ICJ-CH* constatano che secondo l'articolo 12 paragrafo 6 della Convenzione l'assistenza alle vittime non deve dipendere dalla loro disponibilità a deporre. Alla luce di tale circostanza l'articolo 1 è insoddisfacente e va pertanto riformulato.

TRIAL ritiene che dalla legge o dal messaggio debba risultare che i crimini internazionali assoggettati al principio dell'universalità sono equiparati ai reati gravi in virtù della LPTes, permettendo quindi alle vittime di beneficiare dei programmi di protezione dei testimoni.

La CRS chiede che la gravità del reato da chiarire venga stralciata quale criterio per l'inserimento in un programma di protezione dei testimoni.

5.2 Art. 2 Scopo

15 partecipanti alla consultazione (*PS, I Verdi, BL, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, Sacrificio quaresimale, CRS, Amnesty*) censurano il fatto che la protezione dei testimoni contemplata dalla legge, invece di essere incentrata sulla protezione delle persone minacciate, ha unicamente lo scopo di garantire i diritti dello Stato in materia di azione penale. Per adempiere la Convenzione del Consiglio d'Europa occorrerebbe quindi porre l'accento sulla protezione da accordare senza che la vittima sia obbligata a collaborare.

Per *JuCH* e *ICJ-CH* va stralciata la nozione di «adeguatamente» in riferimento alla consulenza e al sostegno da fornire. Nel linguaggio giuridico tale espressione è utilizzata soltanto quando non s'intende prestare consulenza e assistenza «completa».

5.3 Art. 3 Campo d'applicazione

14 partecipanti alla consultazione (*BL, GE, PS, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF, JuCH, ICJ-CH, Amnesty*) ritengono che nei criteri per l'ammissione in un programma di protezione dei testimoni non debbano figurare né la rilevanza di una deposizione né la gravità di un reato da chiarire. Essi ribadiscono che il criterio principale debba essere la minaccia e il bisogno di protezione della vittima e non la rilevanza della sua deposizione.

Otto partecipanti alla consultazione (*LU, ZH, FR, CSP, SKF, UCS, DPS, Frauenr. Basel*) chiedono di stralciare il requisito di rilevanza della deposizione. Tale richiesta poggia sul fatto che nel corso di un procedimento la rilevanza di una deposizione può variare e che il pericolo a cui sono esposte le persone da proteggere dovrebbe costituire il criterio fondamentale per decidere in merito all'ammissione in un programma di protezione.

Secondo *SO* è indispensabile inserire nel campo d'applicazione anche gli agenti di polizia, gli agenti infiltrati, gli specialisti, gli interpreti e i familiari.

11 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR tdf, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale, JuCH, ICJ-CH*) ricordano che i criteri d'ammissione in un programma di protezione dei testimoni non devono essere troppo severi, poiché la minaccia spesso non è facilmente percepibile.

Per la *FSA* la gravità del reato deve costituire un criterio di selezione affinché i programmi di protezione dei testimoni siano accessibili soltanto in caso di una seria minaccia e di crimini gravi.

JuCH e *ICJ-CH* contestano che per accedere ai programmi di protezione occorra soddisfare le condizioni cumulative di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a (minaccia) e lettera b (collaborazione). L'articolo 14 della Convenzione statuisce, invece, che il permesso di soggiorno va rilasciato se è soddisfatto uno dei due criteri, quindi o la lettera a o la lettera b.

L'*Università di Ginevra* è favorevole all'estensione del campo d'applicazione ai familiari delle vittime.

Il *PCS* chiede di ampliare il campo d'applicazione anche ad altre persone che potrebbero essere in pericolo, ad esempio partner d'affari.

Secondo *TRIAL* la versione attuale della legge rischia di essere interpretata in modo da escludere le vittime e i loro familiari dalle misure di protezione dei testimoni anche se in base alla Convenzione avrebbero il diritto di beneficiare di tali programmi. Sarebbe quindi opportuno riformulare il testo della legge.

5.4 Art. 4 Definizione di programma di protezione dei testimoni

ZH constata che le situazioni di pericolo indicate nella presente disposizione non corrispondono alle minacce specificate all'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Si domanda quindi se nell'articolo 4 non sarebbe il caso di inserire un rinvio all'articolo 3 al fine di armonizzare le definizioni.

L'*Università di Ginevra* ritiene che gli articoli 4 e 5 siano appropriati.

5.5 Art. 5 Contenuto del programma di protezione dei testimoni

19 partecipanti alla consultazione (*BE, LU, ZH, I Verdi, PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, JuCH, UCS, ICJ-CH, Sacrificio quaresimale, Amnesty*) sono del parere che nei casi in cui la situazione di minaccia perdura, l'identità dovrebbe poter essere modificata in modo duraturo e non solo temporaneo. Secondo *ZH* va appurato se per le situazioni di pericolo durature non sia possibile simulare la morte di una persona cancellando la sua vecchia identità dai registri.

Secondo la *CRS* quando viene allestito un programma di protezione dei testimoni, sarebbe opportuno tener debitamente conto della situazione dei familiari delle vittime domiciliati all'estero che potrebbero essere esposti a minacce, e intraprendere i passi necessari per la loro protezione. Tale aspetto andrebbe menzionato e sancito anche nella legge.

5.6 Art. 6 Richiesta dell'autorità responsabile del procedimento

5.6.1 In generale

17 partecipanti alla consultazione (*BL, BE, ZH, I Verdi, PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, CSP, UCS, Sacrificio quaresimale*) chiedono di avviare un programma di protezione dei testimoni anche al termine o in caso di sospensione del procedimento penale, poiché una situazione di minaccia può crearsi anche a causa della condanna dell'autore di un reato.

UR reputa che alle persone bisognose di protezione e disposte a collaborare, si potrebbero accordare le misure di protezione già durante le indagini preliminari.

Al fine di proteggere i testimoni sin dall'inizio della minaccia, 14 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, CRS, DPS, UNIFEM, worldvision, SKF, SOSF,*

CSP, Sacrificio quaresimale) ritengono opportuno svolgere accertamenti sull'eventuale ammissione in un programma di protezione dei testimoni e presentare una richiesta al Servizio di protezione dei testimoni ancora prima dell'avvio di un procedimento penale.

Per 11 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF, Sacrificio quaresimale*) lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni non deve, per principio, dipendere dal fatto che sia in corso un procedimento penale.

Secondo il *PCS* al momento in cui l'autorità responsabile del procedimento formula la richiesta per lo svolgimento di un programma di protezione, il testimone dovrebbe già aver manifestato il desiderio di beneficiare di tale misura. Se il testimone afferma di non volere nessuna misura di protezione, non occorre pertanto presentare alcuna richiesta.

5.6.2 Capoverso 1

22 partecipanti alla consultazione (*BL, LU, I Verdi, PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, CRS, DPS, worldvision, SKF, SOSF, CSP, Sacrificio quaresimale, Frauenr. Basel, UNIFEM, JuCH, ICJ-CH, CFM, Amnesty*) criticano il fatto che soltanto l'autorità responsabile del procedimento è autorizzata a richiedere lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni. Essi esigono invece che anche la vittima, un servizio da essa autorizzato (p. es. il *FIZ*) o il suo patrocinatore possano presentare la richiesta direttamente al Servizio di protezione dei testimoni. Per *UNIFEM, Frauenr. Basel* e *Sacrificio quaresimale* pure la polizia dovrebbe poter richiedere lo svolgimento di un tale programma al Servizio di protezione dei testimoni.

Secondo l'*UCS* occorre valutare se non spetti alla polizia, nell'ambito di un esame preliminare, accertare l'importanza della deposizione del testimone per il procedimento e verificare la situazione di minaccia della vittima, presentando successivamente i risultati sotto forma di raccomandazione all'autorità responsabile del procedimento.

JuCH e *ICJ-CH* trovano inaccettabile che la legge non preveda alcun rimedio giuridico per impugnare un eventuale rifiuto del Servizio di protezione dei testimoni. È necessario istituire una tutela giudiziaria e sancire direttamente nella *LPTes* la procedura e l'istanza giudiziaria.

L'*UCS* approva un'integrazione dell'articolo 305 CPP il quale dovrebbe statuire che, in caso di reati gravi, la vittima prima di testimoniare è informata sulla possibilità di beneficiare delle misure di protezione extraprocedurale.

5.6.3 Capoverso 2

ZH ritiene che l'autorità responsabile del procedimento debba (in precedenza) valutare se un perseguimento penale sarebbe più difficoltoso senza la collaborazione della persona bisognosa di protezione e se l'acquisizione delle prove è efficace se al testimone sono accordate misure di protezione. In caso contrario l'autorità responsabile del procedimento non dovrebbe avvalersi della deposizione.

L'*Università di Ginevra* approva che per valutare la gravità del reato in questione non sia stato allestito un catalogo di reati.

5.6.4 Capoverso 3

Secondo *ZH* nella legge occorre sancire in modo esplicito che incombe all'autorità responsabile del procedimento provvedere affinché, prima della decisione in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni, negli atti del procedimento penale non risultino dati concernenti la persona bisognosa di protezione.

L'*UCS* chiede se, per motivi di sicurezza, non sarebbe opportuno custodire la deposizione della vittima presso la polizia, e quindi al di fuori degli atti del procedimento penale, finché la procedura di predisposizione delle misure di protezione extraprocedurale dei testimoni non sia terminata.

La *FSA* è del parere che negli atti dovrebbe perlomeno figurare una nota in merito alla richiesta o alla decisione concernente lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

5.7 Art. 7 Esame della richiesta da parte del Servizio di protezione dei testimoni

LU reputa troppo lunga la procedura di duplice richiesta prevista dall'avamprogetto, in cui l'autorità responsabile del procedimento presenta la richiesta al Servizio di protezione dei testimoni che, a sua volta, la sottopone al direttore dell'Ufficio federale di polizia. *LU* chiede pertanto che vengano valutate le possibilità per semplificare il modo di procedere. Per *BE* la procedura è macchinosa e potrebbe, in casi urgenti, risultare troppo lenta. È quindi favorevole a un'analisi per determinare se in casi urgenti sarebbe opportuno prevedere un disciplinamento speciale riguardo alle misure di protezione. Anche *ZH* afferma che i tempi per eseguire le valutazioni necessarie spesso sono stretti e che le decisioni ordinarie vanno prese rapidamente. Inoltre è del parere che occorra accordare alle autorità inquirenti di polizia, ovvero all'autorità responsabile del procedimento, la competenza di adottare misure preventive per affrontare in modo efficace eventuali minacce riconducibili ai tempi lunghi.

Secondo *BE* nella legge va disciplinata in modo più esplicito l'importanza di coinvolgere l'autorità responsabile del procedimento nella procedura di decisione per l'ammissione in un programma di protezione dei testimoni (collaborazione stretta con il Servizio di protezione dei testimoni e il direttore dell'Ufficio federale di polizia).

Al fine di ottenere una procedura efficiente e vicina alla prassi, per *ZH* occorre valutare se non sia il caso di affidare di principio all'autorità responsabile del procedimento il compito di effettuare l'esame preliminare per stabilire se la vittima ha bisogno di misure di protezione dei testimoni e di presentare la relativa richiesta al servizio competente.

Per garantire una procedura efficiente, *ZH* inoltre considera indispensabile sancire nella legge termini di valutazione e di decisione brevi.

Per motivi di sicurezza, *ZG* esige che la disposizione sia completata con l'obbligo di rendere anonimi i dati personali contenuti nella richiesta concernente le misure di protezione.

Secondo *SG* è importante che, in seguito alla richiesta presentata dall'autorità responsabile del procedimento, il Servizio di protezione dei testimoni sia tenuto a effettuare d'ufficio gli

ulteriori accertamenti necessari per valutare la situazione di minaccia. Senza tale obbligo non sarebbe possibile garantire una procedura d'esame dettagliata come sancita dal presente articolo.

ZH chiede se non sia opportuno integrare espressamente nella legge i rimedi giuridici menzionati nel rapporto esplicativo.

11 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale, JuCH, ICJ-CH*) sono dell'opinione che la persona da proteggere deve potere usufruire di un rimedio giuridico per impugnare una decisione negativa espressa dal Servizio di protezione dei testimoni.

La *CRS* ritiene che i criteri di selezione per l'ammissione in un programma di protezione dei testimoni vadano rivisti. Soprattutto la situazione finanziaria e l'esistenza di precedenti penali non devono costituire criteri di rifiuto, poiché le vittime spesso si trovano in condizioni finanziarie precarie e hanno dei precedenti penali.

L'*UCS* constata che le vittime non dispongono di alcun rimedio giuridico né contro la decisione dell'autorità responsabile del procedimento penale né contro la decisione negativa del Servizio di protezione dei testimoni.

5.8 Art. 8 Decisione dell'Ufficio federale di polizia

5.8.1 Capoverso 1

BE e la *CAIS* sono del parere che la legge debba attribuire al direttore di fedpol e al Servizio di protezione dei testimoni il diritto illimitato di consultare gli atti relativi all'esame preliminare segreto. Questa normativa specifica dovrebbe prevalere sull'articolo 101 capoverso 2 CPP che accorda all'autorità responsabile del procedimento un margine di manovra nel concedere il diritto di esaminare gli atti.

Secondo *BE* nel messaggio andrebbe almeno menzionato che il Servizio di protezione dei testimoni è tenuto a sottoporre al direttore dell'Ufficio federale di polizia anche le richieste respinte.

Per 11 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale, JuCH, ICJ-CH*) non è chiaro se la richiesta del Servizio di protezione dei testimoni sia di carattere vincolante per l'Ufficio federale di polizia o se quest'ultimo può derogarvi in modo sostanziale.

La *CRS* reputa che la decisione riguardo allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni non debba essere presa unicamente dal direttore di fedpol ma che debba invece poggiare su basi più ampie.

5.8.2 Capoverso 2

La delimitazione tra le misure di protezione extraprocedurale e quelle di protezione procedurale secondo *GE, SZ* e *TG* non è chiara. *SZ* chiede che nella legge siano disciplinate in modo esplicito le eventuali ripercussioni dei conflitti di competenza tra le autorità cantonali e federali e più precisamente tra le decisioni divergenti del direttore dell'Ufficio federale di poli-

zia e del giudice dei provvedimenti coercitivi. *TG* è favorevole a integrare nelle competenze del Servizio di protezione dei testimoni anche le misure di protezione procedurale dei testimoni. *GE* considera che l'espressione «la carenza di misure ... » di cui alla lettera d potrebbe dar adito a malintesi e si chiede se un programma di protezione dei testimoni è svolto in aggiunta alla protezione procedurale dei testimoni. Solleva infine la questione se non sia più ragionevole elaborare una legge uniforme applicabile a tutti i testimoni.

ZG esige l'aggiunta al capoverso 2 di un'ulteriore lettera sul criterio di «gravità del reato».

5.8.3 Capoverso 3

Quattro partecipanti alla consultazione (*ZH, ZG, CAIS, CRS*) ritengono ragionevole o necessario che la presente disposizione sia completata con un rimedio giuridico che consenta d'impugnare una decisione negativa pronunciata dal direttore dell'Ufficio federale di polizia. La *CAIS* propone di inserire una formulazione che legittimi al ricorso sia l'autorità responsabile del procedimento sia la persona da proteggere. Secondo l'*Università di Ginevra* il diritto di ricorrere di entrambi i partecipanti al procedimento deve essere menzionato in modo esplicito.

11 partecipanti alla consultazione (*PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, worldvision, SOSF, Sacrificio quaresimale, JuCH, ICJ-CH*) sono del parere che la persona da proteggere deve potersi avvalere di un rimedio giuridico contro l'eventuale rifiuto pronunciato dal direttore dell'Ufficio federale di polizia.

5.8.4 Capoverso 4

La *FSA* è del parere che negli atti dovrebbe perlomeno figurare una nota in merito alla richiesta o alla decisione concernente lo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

5.9 Art. 9 Approvazione e inizio del programma di protezione dei testimoni

ZG reputa che il contenuto dell'articolo 9 dovrebbe figurare prima del contenuto dell'articolo 8 (Decisione dell'Ufficio federale di polizia). L'approvazione della persona da inserire nel programma di protezione dei testimoni deve precedere la decisione dell'Ufficio federale di polizia, visto che la procedura di richiesta sarebbe inutile se la persona interessata alla fine rifiutasse le misure di protezione.

Secondo *LU* occorre un'assistenza legale che fornisca consulenza e sostegno ai bambini e ai giovani da inserire in un programma di protezione dei testimoni, affinché si possa chiedere la loro approvazione riguardo all'ammissione in un tale programma.

JuCH e *ICJ-CH* considerano che la persona da proteggere non debba soltanto esprimere la propria approvazione, ma che essa vada coinvolta sin dall'inizio nell'elaborazione delle misure di protezione dei testimoni. Il diritto di essere sentiti va predisposto con la massima accuratezza e deve essere garantito da pertinenti norme procedurali.

5.10 Art. 10 Fine

BE e la *CAIS* esigono che, fino a quando il procedimento non è chiuso con una decisione passata in giudicato, l'autorità responsabile del procedimento debba essere sentita prima che il Servizio di protezione dei testimoni prenda decisioni e informata delle misure di protezione e di eventuali loro modifiche. Fino alla conclusione passata in giudicato, la *CAIS* ritiene che occorra sempre consultare anche il pubblico ministero.

Al fine di stabilire le competenze, nella presente disposizione *OW* chiede di sostituire «dopo aver consultato l'autorità responsabile del procedimento» con «previa approvazione dell'autorità responsabile del procedimento».

ZH propone di completare il contenuto del presente articolo con una disposizione che sancisca la fine del programma di protezione dei testimoni in caso di morte della persona da proteggere. In questo modo il decesso potrà essere documentato con le generalità vere della persona.

BE e la *CAIS* constatano che nel rapporto esplicativo è erroneamente menzionato soltanto il pubblico ministero, mentre manca l'autorità giudicante.

11 partecipanti alla consultazione (*FIZ*, *Sacrificio quaresimale*, *JuCH*, *ICJ-CH*, *PS*, *VSJF*, *worldvision*, *SOSF*, *tdf*, *ConsPace*, *OSAR*) considerano sproporzionata la disposizione che prevede di porre fine al programma di protezione dei testimoni se la persona da proteggere viola gli obblighi concordati. Secondo *JuCH* e *ICJ-CH* nella legge occorre sancire altre misure più adeguate nonché rimedi giuridici che consentano di opporsi all'annullamento del programma di protezione dei testimoni.

Per la *CRS* nella legge mancano informazioni sulla conclusione di un programma di protezione dei testimoni e chiede che anche questa parte del programma venga definita chiaramente nella legge.

5.11 Art. 11 Continuazione dopo la conclusione del procedimento penale

Il presente articolo per *SO* è centrale poiché statuisce che il programma di protezione dei testimoni non termina con la conclusione del procedimento penale bensì con la cessazione della minaccia.

5.12 Art. 12 Pretese di terzi nei confronti della persona da proteggere

La *FSA* è dell'avviso che il presente articolo non sia sufficientemente sviluppato e non sarebbe sorpresa se nascessero conflitti tra le pretese di terzi e la protezione dei testimoni. In questo contesto la *FSA* chiede se non sia opportuno sancire nel Codice delle obbligazioni una sospensione della prescrizione dei diritti di terzi per la durata del programma di protezione dei testimoni.

Rimandando alla sistematica della legge, il *CPatronal* esige che i diritti di terzi non vengano protetti soltanto se il programma di protezione dei testimoni è svolto da uno Stato estero ma anche se si tratta di un programma nazionale.

Il *CPatronal* è del parere che la situazione finanziaria della persona da proteggere non va stabilita semplicemente in base alle sue dichiarazioni, ma certificata mediante un documento ufficiale, al fine di proteggere anche le pretese di terzi.

5.13 Art. 13 Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi

ZH dubita che il presente articolo sia sufficiente e s'interroga sugli effetti che la creazione di un'identità fittizia potrebbe ad esempio avere su eventuali matrimoni o procedure di naturalizzazione.

Per la *FSA* il disciplinamento delle pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi non è stato esaminato a fondo e andrebbe pertanto rivalutato.

5.14 Art. 14 Contributi volontari alle assicurazioni

Secondo la *FSA* la presente disposizione va riesaminata poiché la variante scelta consente alla persona da proteggere di beneficiare, dopo la conclusione del programma di protezione dei testimoni, di prestazioni assicurative contravvenendo a quanto sancito dall'articolo 20 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Infatti, quest'ultimo statuisce che dopo un determinato periodo in cui i premi non sono stati pagati, l'obbligo dell'assicuratore di fornire prestazioni è sospeso.

5.15 Art. 15 Prestazioni finanziarie del Servizio di protezione dei testimoni

12 partecipanti alla consultazione (*I Verdi, FIZ, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, tdf, SOSF, JuCH, ICJ-CH, worldvision, DPS, OSAR*) considerano che nel rapporto esplicativo la spiegazione del presente articolo sia ambigua o paradossale, poiché il sostegno fornito per garantire il sostentamento della persona da proteggere, non deve porre quest'ultima in condizioni economiche migliori rispetto a prima dell'ammissione nel programma. D'altro canto il legislatore non intende certo lasciare le vittime della tratta di esseri umani, che spesso non hanno un soldo, nella stessa situazione in cui si trovavano in precedenza. Per 11 di questi partecipanti (*FIZ, Sacrificio quaresimale, ConsPace, VSJF, tdf, SOSF, JuCH, ICJ-CH, worldvision, DPS, OSAR*) il limite inferiore del sostegno finanziario va quindi fissato in base alle aliquote dell'aiuto sociale, a prescindere dalla situazione precedente.

I Verdi chiedono che le prestazioni da fornire siano denominate «compensazioni», che non necessariamente devono essere di tipo materiale (p. es. rilascio di un permesso di dimora).

JuCH, ICJ-CH e *I Verdi* affermano che tale sostegno non deve limitarsi a fornire vantaggi materiali, ma deve invece essere più ampio ed estendersi ad esempio all'ambito psicologico o giuridico.

Amnesty ritiene che occorra stralciare il primo periodo del capoverso 2 del presente articolo in cui sono indicati i criteri da applicare alla determinazione delle prestazioni finanziarie. Dal momento che molte vittime della tratta di esseri umani non dispongono di risorse proprie, è sufficiente far riferimento alle aliquote dell'aiuto sociale.

JuCH e *ICJ-CH* chiedono di precisare il rapporto con l'aiuto sociale che in questo contesto appare poco chiaro.

5.16 Art. 16 Collaborazione nei procedimenti

Come già in merito all'articolo 13 LPTes (Pretese della persona da proteggere nei confronti di terzi), *ZH* dubita che la presente disposizione sia sufficiente e s'interroga sugli effetti che la creazione di un'identità fittizia potrebbe avere ad esempio su eventuali matrimoni o procedure di naturalizzazione.

ZH esige lo stralcio dell'espressione «competente» dal capoverso 2 poiché è previsto un solo Servizio di protezione dei testimoni.

5.17 Sezione 5: Cooperazione con servizi pubblici e con privati

Secondo 20 partecipanti alla consultazione (*BL, LU, ZH, FR, Sacrificio quaresimale, Frauenr. Basel, Sacrificio quaresimale, I Verdi, PS, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF, CRS, CSP, UCS*) è fondamentale che il Servizio di protezione dei testimoni cooperi strettamente con le organizzazioni private di aiuto alle vittime quali il *FIZ* o *tdf*, poiché garantiscono protezione e assistenza prima dello svolgimento dei programmi di protezione dei testimoni.

Quattro partecipanti alla consultazione (*ZH, FR, CSP, CRS*) chiedono che la cooperazione sistematica con le organizzazioni di aiuto alle vittime venga sancita nella legge.

Altri quattro partecipanti alla consultazione (*LU, BL, Sacrificio quaresimale, Frauenr. Basel*) affermano che non solo le organizzazioni di aiuto alle vittime, ma anche le autorità di perseguimento penale sono partner importanti della cooperazione.

11 partecipanti alla consultazione (*I Verdi, PS, Sacrificio quaresimale, FIZ, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SOSF*) propongono di disciplinare e di retribuire sulla base di mandati o di accordi sulle prestazioni, la cooperazione con le organizzazioni di aiuto alle vittime che, prima dell'ammissione delle vittime in un programma di protezione, adempiono molti compiti di competenza del Servizio di protezione dei testimoni.

L'*UCS* suggerisce di affidare al Servizio di protezione dei testimoni soltanto i casi in cui alle vittime sono attribuite identità fittizie. Nei casi in cui si applicano misure meno radicali, il Servizio si occuperebbe quindi soltanto della coordinazione, mentre l'assistenza verrebbe, come finora, fornita dalle ONG.

5.18 Art. 17 Blocco della comunicazione di dati

Privatim approva le norme procedurali stabilite per proteggere la personalità degli interessati e l'integrità dei registri e dei documenti ufficiali.

Secondo *tdf* il presente articolo andrebbe esteso anche ai casi di matrimonio forzato affinché sussista l'obbligo di collaborare da parte dei servizi pubblici e privati.

5.19 Art. 19 Creazione di una nuova identità

ZH ritiene opportuno valutare se per i registri pertinenti vada designato a livello federale o cantonale un servizio centralizzato che si occupi delle iscrizioni e dei blocchi di dati, al fine di coordinare al meglio questi processi.

VD è del parere che in seno alle autorità cantonali di perseguimento penale occorra informare anche i responsabili delle banche dati, cosicché, qualora fosse necessario nell'ambito di un perseguimento penale, sarebbero in grado di individuare un collegamento tra le due identità diverse.

BE approva il tenore generale del presente articolo poiché in singoli casi di protezione dei testimoni potrebbe essere necessario rilasciare alla persona da proteggere dei documenti di cui prima non disponeva ma che ne attestano la nuova identità.

Il *PCS* considera problematica la possibilità di attribuire temporaneamente un'identità fittizia ai collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni.

5.20 Art. 20 Consultazione per disciplinare il soggiorno di stranieri

Per *GR*, *ZH* e *FR* il presente articolo non è sufficientemente chiaro per quanto riguarda la sua applicazione nella prassi.

ZH constata che la disposizione non è esaustiva. Infatti, non disciplina determinati punti, ad esempio i casi di persone straniere il cui soggiorno è legale soltanto grazie al programma di protezione dei testimoni. Non sono considerate nemmeno altre fattispecie relative al diritto sugli stranieri, quali il ricongiungimento familiare, il cambiamento di Cantone o l'avvio di un'attività lucrativa.

GR chiede l'inserimento di una disposizione che obblighi il Servizio di protezione dei testimoni a informare l'autorità competente di polizia degli stranieri dello svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

Per adempiere la presente disposizione sulla consultazione, secondo *SG* nel sistema centrale sulla migrazione (*SIMIC*) andrebbe introdotto un relativo codice d'osservazione.

SG esige che la presente disposizione sia introdotta nella *LStr*.

VD osserva che il Servizio di protezione dei testimoni non soltanto va consultato prima di non prorogare o di revocare un permesso, ma anche prima di rifiutare il rilascio di un permesso iniziale.

Viste le differenti prassi applicate nei Cantoni, la *CFM* chiede che sia il Servizio di protezione dei testimoni a decidere in merito al rilascio o alla proroga di un permesso di soggiorno. Il Servizio sarebbe inoltre incaricato di valutare la possibilità di rimpatriare le persone coinvolte e, in caso di rimpatrio, di sostenerle nell'ambito dei programmi di aiuto al ritorno. Nei casi in cui il rimpatrio non è possibile, l'Ufficio federale della migrazione (*UFM*) dovrebbe ordinare l'ammissione provvisoria.

5.21 Art. 21 Coordinamento in caso di misure privative della libertà

Cinque partecipanti alla consultazione (*SO, TI, TG, VD e Privatim*) giudicano ambigua la presente disposizione per quanto riguarda la competenza decisionale. Chiedono di disciplinare in modo chiaro se il Servizio di protezione dei testimoni ha la facoltà di impartire istruzioni all'autorità di perseguimento penale o viceversa. *TI* propone di definire la ripartizione delle competenze tramite una formulazione che rispecchia quella dell'articolo 20.

Per *ZH* la disposizione è troppo ampia e potrebbe eventualmente intaccare le competenze dei Cantoni.

OW suggerisce di sostituire l'espressione «d'intesa con le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene» con «con l'approvazione delle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene».

5.22 Art. 22 Organizzazione del Servizio di protezione dei testimoni

13 Cantoni (*AG, AR, BL, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, SG*), quattro partiti (*PCS, PPD, PLR, I Verdi*) e nove organizzazioni (*FIZ, VSJF, Sacrificio quaresimale, OSAR, tdf, SOSF, DPS, ConsPace*) approvano espressamente l'istituzione di un Servizio nazionale di protezione dei testimoni in seno alla Confederazione.

La *CAIS* chiede di aggiungere la nozione di «indipendente» al Servizio di protezione dei testimoni.

5.23 Art. 23 Compiti del Servizio di protezione dei testimoni

5.23.1 Capoverso 1

A causa delle risorse limitate, *VD* raccomanda di applicare in modo adeguato le misure di protezione dei testimoni che sono eseguite dagli organi cantonali.

AG, BL e *SO* approvano esplicitamente la disposizione di cui al capoverso 1 lettera e, secondo cui il Servizio di protezione dei testimoni consiglia e sostiene i Cantoni prima e al di fuori di un programma di protezione. Per *tdf* tale sostegno fornito alle autorità cantonali di polizia è fondamentale anche per proteggere le persone che rischiano di diventare vittime di matrimoni forzati.

SG e *BS* ritengono che la cooperazione con l'estero delle autorità competenti conformemente al capoverso 1 lettera g sia importante per proteggere anche i familiari domiciliati in altri Paesi. Secondo *SG* al Servizio di protezione dei testimoni negli articoli 28 e 29 andrebbe pertanto attribuito un ulteriore incarico, ovvero la responsabilità di richiedere alle autorità estere competenti l'applicazione di misure volte a proteggere i familiari dei testimoni.

5.24 Art. 24 Gestione degli atti e tutela del segreto

Per *ZH* nella legge va statuito in modo esplicito che l'autorità responsabile del procedimento deve fare il necessario affinché i dati della persona da proteggere non vengano registrati negli atti procedurali prima della decisione in merito allo svolgimento di un programma di protezione dei testimoni.

SO reputa importante mantenere inalterata la tutela del segreto riguardo agli atti dei programmi di protezione dei testimoni.

ZG chiede l'aggiunta di una disposizione che disciplini lo scioglimento dall'obbligo di tutela del segreto, ad esempio se la persona da proteggere ha commesso un reato.

5.25 Art. 25 Sistema d'informazione

VD propone che in casi eccezionali anche le autorità cantonali di perseguimento penale dovrebbero poter accedere al sistema d'informazione.

5.26 Art. 27 Raccolta dei dati

JU suggerisce di precisare la lettera c indicando le informazioni che possono essere domandate alla polizia cantonale e descrivendo la relativa procedura di richiesta.

VD considera logico che al Servizio di protezione dei testimoni venga attribuito un accesso diretto al Registro informatizzato dello stato civile Infostar, visto che potrà accedere anche ad altri sistemi importanti.

5.27 Art. 28 Accordo

Secondo *tdf* è fondamentale che si cooperi a livello nazionale (e internazionale) anche in materia di misure di protezione per le vittime di matrimoni forzati. In gran parte dei casi è necessario trasferire le donne coinvolte perlomeno in un'altra parte della Svizzera se non addirittura all'estero.

TRIAL chiede di specificare che il presente articolo si applica anche ai familiari delle vittime ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPTes, anche se essi sono domiciliati all'estero. In questo contesto sarebbe importante menzionare nel messaggio che la LAsi e la LStr possono essere utilizzate per disciplinare la partenza dei familiari dal loro Paese di domicilio.

5.28 Art. 29 Ripartizione dei costi

FR chiede un adeguamento della presente disposizione per precisare che, riguardo alla cooperazione con l'estero, l'accordo sui costi è stipulato tra la Confederazione e uno Stato estero oppure un tribunale penale internazionale.

5.29 Art. 30 Obbligo di segreto

SO sottolinea l'importanza dell'obbligo di segreto previsto per i dati relativi a un programma di protezione dei testimoni. Riguardo alla rivelazione di tali informazioni propone tuttavia di sostituire nei capoversi 1 e 2 del presente articolo l'espressione «senza l'autorizzazione» del Servizio di protezione dei testimoni con «senza previo consenso».

5.30 Art. 31 Pena comminata per violazione dell'obbligo del segreto

Al fine di tener conto dell'importanza considerevole dell'obbligo del segreto, *OW* suggerisce di non rendere punibile soltanto la violazione intenzionale dell'obbligo di segreto, bensì anche quella colposa.

NW auspica l'inserimento di disposizioni volte a punire l'abuso di un programma di protezione dei testimoni.

5.31 Art. 33 Richiesta di informazioni e ispezione

OW considera indispensabile la possibilità prevista dal capoverso 2 di eseguire procedure idonee di controllo e di consegna di rapporti.

5.32 Art. 34 Svolgimento di programmi di protezione dei testimoni

5.32.1 In generale

SG, *GR* e la *CCPCS* chiedono alla Confederazione di assumere tutti i costi scaturiti dalla protezione dei testimoni, comprese quindi le spese sia per lo svolgimento dei programmi di protezione dei testimoni (cpv. 1) sia per l'istituzione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni (cpv. 2 e 3).

Secondo il *PLR* è fondamentale che la protezione dei testimoni e i relativi programmi abbiano una struttura snella, dal momento che sono previsti soltanto pochi casi. Il *PPD* chiede che i costi della protezione dei testimoni non superino i benefici. Le spese d'esercizio del Servizio, da allestire in modo possibilmente snello, vanno pertanto limitate al minimo necessario.

5.32.2 Capoverso 1

SO e *ZH* approvano il disciplinamento proposto secondo cui i costi legati al singolo caso sono a carico dell'ente pubblico che conduce il relativo procedimento.

BE propone di spartire equamente tra i Cantoni e la Confederazione i costi annuali scaturiti dai diversi casi. La parte dei Cantoni potrebbe ad esempio essere suddivisa fra i singoli Cantoni secondo i principi della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2).

13 partecipanti alla consultazione (*LU*, *BL*, *FIZ*, *CFM*, *Sacrificio quaresimale*, *ConsPace*, *VSJF*, *OSAR*, *tdf*, *DPS*, *worldvision*, *SKF*, *SOSF*) esigono che nei singoli casi sia la Confederazione a coprire le spese per lo svolgimento di tutti i programmi di protezione dei testimoni. In caso contrario, temono che i Cantoni, invece di valutare i casi in base alla necessità delle vittime di essere protette, possano, per motivi finanziari, rinunciare alla richiesta di misure di protezione dei testimoni. *BL* suggerisce di stabilire a livello d'ordinanza un obbligo adeguato d'assunzione delle spese per i Cantoni (compresa la partecipazione al Servizio di protezione dei testimoni).

PLR, *JuCH* e *ICJ-CH* sono insoddisfatti perché ritengono che non siano chiaramente definiti i casi in cui i costi vanno a carico della Confederazione e quelli in cui le spese sono invece assunte dai Cantoni. Raccomandano pertanto di disciplinare chiaramente la ripartizione dei

costi tra la Confederazione e i Cantoni, oppure di stabilire che la Confederazione si fa inizialmente carico di tutte le spese per poi eventualmente farsi indennizzare dai Cantoni in virtù degli articoli 34 capoverso 3 o 35.

PLR, JuCH e ICJ-CH inoltre non ritengono necessario che in ogni singolo caso le spese di sostentamento siano a carico degli enti pubblici. Se ad esempio le misure di protezione dei testimoni perdurano nonostante la persona coinvolta sia stata reinserita nel mondo del lavoro, tale necessità decade.

5.32.3 Capoverso 2

AG, BE, JU, OW, NE e VD chiedono alla Confederazione di assumere le spese per la creazione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni.

SH è del parere che la gestione del Servizio di protezione dei testimoni debba essere finanziata completamente dalla Confederazione, poiché i Cantoni partecipano già alla sua creazione e assumono le spese per i singoli casi e per le consulenze.

JU, LU, VD e la *CCPCS* dubitano che per gestire il Servizio di protezione dei testimoni occorrano veramente dieci posti. La *CCPCS* propone pertanto di attendere gli effetti prodotti dalla legge prima di stanziare grandi risorse.

5.32.4 Capoverso 3

ZH e *BS* considerano insufficiente il disciplinamento sul risarcimento dei Cantoni per la creazione e la gestione del Servizio di protezione dei testimoni. *ZH* ritiene che i principi di tale disciplinamento e la chiave di ripartizione debbano essere sanciti nella legge o almeno illustrati concretamente nella documentazione. Anche *BS* ha una posizione critica riguardo all'intenzione di definire la chiave di ripartizione per il risarcimento dei Cantoni soltanto a livello d'ordinanza.

AR chiede che la chiave di ripartizione sia resa nota prima dell'approvazione della LPTes affinché i Cantoni siano informati sui costi cui dovranno far fronte.

SO e *TI* esigono che la chiave di ripartizione venga elaborata insieme ai Cantoni.

Per *JU* è inaccettabile che il Consiglio federale fissi l'ammontare dei risarcimenti dei Cantoni senza che la legge fornisca alcuna base e senza consultare i Cantoni.

5.33 Art. 35 Prestazioni di consulenza e di sostegno a favore dei Cantoni

BS constata che la partecipazione ai costi del Servizio di protezione dei testimoni da parte dei Cantoni e l'ulteriore risarcimento delle prestazioni di consulenza loro fornite comportano un doppio onere finanziario ingiustificato. Anche *ZH* ribadisce che i costi delle consulenze del Servizio di protezione dei testimoni a favore dei Cantoni, non debbano essere indennizzate se i Cantoni contribuiscono già all'istituzione e alla gestione del Servizio. In caso contrario *ZH* sarebbe favorevole in tale ambito all'introduzione di importi forfetari.

BE reclama lo stralcio del presente articolo. Le consulenze fornite dal Servizio di protezione dei testimoni dovrebbero essere gratuite.

GR, SG e la CCPCS chiedono alla Confederazione di farsi carico di tutti i costi legati alla protezione dei testimoni.

JU e ZH considerano insufficiente il disciplinamento relativo ai contributi cantonali volti a risarcire le prestazioni di consulenza e di sostegno loro fornite. ZH è del parere che i principi di tale disciplinamento e la chiave di ripartizione debbano essere sanciti nella legge o almeno illustrati concretamente nella documentazione.

Riguardo alla ripartizione dei costi, secondo TI è importante che i Cantoni siano coinvolti in modo adeguato nell'elaborazione del diritto d'esecuzione.

5.34 Art. 36 Modifiche del diritto vigente

Per ZH occorre esaminare se nel contesto delle identità fittizie siano necessari ulteriori adeguamenti in altre leggi federali, quali la legge sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1) o la legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1).

NE approva la modifica alla LStr che disciplina il soggiorno delle persone inserite nei programmi di protezione dei testimoni. Questo permette inoltre di riconoscere lo statuto di vittima delle persone da proteggere.

12 partecipanti alla consultazione (*PS donne, Sacrificio quaresimale, FIZ, Frauenr. Basel, ConsPace, VSJF, OSAR, tdf, DPS, worldvision, SKF, SOSF*) ritengono che un permesso di dimora sia il requisito essenziale per svolgere un programma di protezione delle vittime ovvero dei testimoni. È inammissibile che una vittima non possa essere protetta a causa del mancato disciplinamento del soggiorno. Occorre quindi assolutamente adeguare il diritto sugli stranieri a favore della persona da proteggere.

ICJ-CH propone di introdurre nel diritto sugli stranieri una disposizione che attribuisca ai testimoni uno statuto di soggiorno previsto dalla legislazione sugli stranieri. L'attuale base legislativa che contempla le donne è scarsa sia per loro sia in particolare per i bambini, i giovani e gli uomini che non sono sufficientemente considerati e pertanto non sono protetti come statuito dall'articolo 14 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani.

TRIAL chiede di modificare l'articolo 38 LAV, oppure di inserire una relativa aggiunta alla LPTes, secondo cui l'autorità penale responsabile del procedimento non può rinviare le persone sottoposte alla protezione dei testimoni al foro civile per le pretese di riparazione morale e di risarcimento del danno, bensì deve decidere in modo definitivo anche sugli aspetti civili.

L'*Università di Ginevra* è dell'opinione che l'articolo 156 CPP vada modificato in modo tale da rimandare unicamente alla LPTes. Infatti, la legislazione prevista dalla Confederazione in materia di protezione extraprocedurale copre anche tale ambito.